

TI_GERICHTE 52.2004.81 vom 10. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.81

FR: TI_GERICHTE 52.2004.81 du 10 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 52.2004.81 del 10 settembre 2004

Regeste

costruzione di una piscina scoperta in una zona non servita da canalizzazioni pubbliche

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE), il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

E. 1.1

la decisione 17 febbraio 2004 (no. 695) del Consiglio di Stato;

E. 1.2

la decisione 2 dicembre 2003 del Municipio di _____. 2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della resistente _____, con l'ulteriore obbligo di rifondere ad RI 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 3. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

E. 2.1

La LPAc vieta di introdurre direttamente o indirettamente nelle acque sostanze inquinanti (art. 6) e obbliga ad immettere nelle canalizzazioni le acque di scarico inquinate prodotte all'interno del perimetro delle canalizzazioni (art. 11). All'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche la legge subordina inoltre il rilascio di permessi di costruzione alla condizione che risulti garantita l'immissione delle acque inquinate nella canalizzazione stessa (art. 17 lett. a). Deroghe a questo principio possono essere accordate soltanto qualora risultino soddisfatte le condizioni poste dall'art. 18 LPAc. Tale disposizione precisa che per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque. Ai sensi della precedente legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LIA), ora abrogata, il "breve termine" rappresentava un periodo di circa 3 anni (art. 26 ordinanza della LIA). Considerato che la LPAc non precisa nulla a riguardo e che per quanto riguarda la problematica in questione la LPAc ha ripreso la LIA senza particolari modifiche, si può dunque far riferimento al termine di 3 anni. La LPAc non precisa nemmeno cosa si debba

intendere per “edifici o impianti minori”. A riguardo ci si può rifare alla LE, che offre un elenco esemplificativo delle opere di secondaria importanza, indicando fra queste anche le piscine familiari (cfr. art. 11 cpv. 1 LE e 6 cpv. 1 cifra 6 RLE).

E. 2.2

L'autorità concede l'autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche o in un ricettore naturale acque di scarico inquinate unicamente a determinate condizioni. In particolare, l'Allegato 3.3 dell'OPAc, alla cifra 28, prevede che l'acqua delle piscine può essere immessa in un ricettore naturale soltanto se contiene al massimo 0.05 mg/l (valore indicativo) di sostanze disinfettanti (p. es. cloro attivo).

E. 3.1

Nel caso in esame, benché il fondo sia compreso nel perimetro delle canalizzazioni in base al PGS del marzo 2000, già approvato dalla SPAAS il 3 settembre 2001, è pacifico che il controverso impianto non potrà essere allacciato alla canalizzazione in tempi ragionevolmente brevi. In effetti, anche a detta della SPAAS l'allacciamento potrà essere effettuato solo fra 6-9 anni.

E. 3.2

Quanto alle sostanze inquinanti che verrebbero immesse nel pozzo perdente, rilevante ai fini del presente giudizio si avvera soltanto la qualità delle acque in esubero e di quelle di controlavaggio dei filtri. Come risulta infatti dalla domanda di costruzione, la vasca sarà svuotata tramite il pompaggio in un camion cisterna, mentre le acque di controlavaggio dei filtri e in esubero verranno riversate nel pozzo perdente. Orbene, stando alle valutazioni operate dalla SPAAS, quest'ultime potranno contenere una quantità di cloro non inferiore a 0.2 mg/l e raggiungere nella peggiore delle ipotesi i 0.5 mg/l. Siffatti valori non possono essere considerati trascurabili solo perché la quantità d'acqua inquinata che finirà nel pozzo perdente sarà verosimilmente contenuta. In effetti, l'OPAc è chiara al riguardo (allegato 3.3 punto 28) e non lascia assolutamente spazio ad interpretazioni. Nella fattispecie il limite fissato dalla legge verrebbe superato da 4 fino a 10 volte. 4. Riguardo all'asserita timida apertura del Tribunale federale in materia di protezione delle acque, si rileva che la sentenza richiamata dal Consiglio di Stato concerne una fattispecie totalmente diversa da quella in esame. In effetti, oggetto dell'invocata decisione del Tribunale federale (1A.198/2001) era la costruzione di una casa di abitazione in zona di protezione delle acque S2. Al caso tornava applicabile l'allegato 4 della OPAc, che alla cifra 222 cpv. 1 lett. a prevede comunque la possibilità per l'autorità di concedere per motivi importanti delle deroghe al divieto assoluto di costruire impianti ed edifici in zona S2. Non è dunque possibile sostenere che il Tribunale federale, ammettendo a determinate condizioni l'insediamento di costruzioni in zona di protezione S2, abbia inteso modificare la portata della LPAc o semplicemente introdurre una prassi meno rigorosa in tema di protezione delle acque.

E. 5

Considerato dunque che le condizioni previste dal regime eccezionale dell'art. 18 LPAc non sono adempiute nella fattispecie, in particolare che l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non avverrà entro breve e che il contenuto di sostanze disinfettanti nell'acqua sarà superiore al limite permesso, il ricorso deve essere accolto e l'autorizzazione concessa annullata, al pari della decisione governativa che l'ha tutelata. Resta comunque riservata alla resistente la facoltà di presentare una nuova domanda per la costruzione di una piscina munita di un impianto a circuito completamente chiuso di rigenerazione dell'acqua,

compresa quella prodotta dal controlavaggio dei filtri (RDAT 1993 I n. 81 = STA 27 novembre 1992 in re K.; STA 21 dicembre 1992 in re L.). La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della resistente (art. 28 e 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6, 11, 17, 18 LPAc; art. 6 OPAc, Allegato 3.3 OPAc; art. 21 LE; art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza sono annullate:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.